



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ANTONELLO BARRETTA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
31	16/10/2025	216	02	03

Oggetto:

Impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ascrivibile ai codici IPPC 5.1, 5.3 e 5.5. SANAV srl, Zona ASI Z5, c.da Ponte Valentino, Benevento. D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 29-octies, c. 3, e art. 29-novies, c. 1, riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 49 del 06.03.2015 e successivi aggiornamenti. Rettifica D.D. n. 146 del 31.07.2025. Nomina Direttore Tecnico. Rettifica D.D. n. 158 del 03.09.2025

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. la SANAV Srl - legale rappresentante e gestore Francesco MARULLO, *****OMISSIS***** - è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. n. 49 del 06.03.2015 per attività di “Trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi” - cod. IPPC 5.1-5.3-5.5 - con impianto in Zona ASI Z5, c.da Ponte Valentino, Benevento;
- b. l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, ai sensi del punto g) del D.D. UOD 50.17.06 n. 20 del 06.03.2023 e per effetto di apposita convenzione stipulata con la stessa UOD secondo le indicazioni della DG 50.17.00 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni ambientali - fornisce assistenza tecnica nelle istruttorie delle pratiche AIA fino alla conclusione dei procedimenti avviati;
- c. in attuazione della L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*", con D.G.R. n. 408 del 31.07.2024, a decorrere dal 10.09.2025:
 - la Direzione Generale 50.17.00 Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, è oggi denominata Direzione Generale 216.00.00 Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione;
 - la U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento è oggi denominata U.O.S. 216.02.03 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento-Caserta;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- a. con D.D. n. 254 del 17.12.2015 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta a:
 - miglioramento delle operazioni meccaniche preliminari attraverso l'inserimento di una stazione di grigliatura fine in aggiunta a quella di grigliatura grossolana esistente;
 - modifica dell'impianto di ossidazione chimica Fenton, che consentirà una migliore flessibilità del sistema di trattamento;
 - disidratazione fanghi effettuata con l'attuale nastropressa opportunamente automatizzata per la disidratazione dei fanghi;
 - variazione della viabilità interna, resa necessaria al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori addetti alle attività di scarico;
 - la rilocalizzazione dello stripper adsorber;
 - la rilocalizzazione dei serbatoi da 10mc destinati al contenimento di acidi e basi;
 - l'inserimento dell'attività di smaltimento D8 e D9 sui rifiuti CER 130403* e 160708*;
 - nel rispetto dei quantitativi massimi giornalieri ed annuali trattati, la possibilità di trattare i rifiuti tutti i giorni dell'anno sia nella sezione di impianto “chimico fisico” che nella sezione di impianto “biologico”;
 - la sostituzione delle previste caldaie di riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici alimentate a metano con scaldini ad alimentazione elettrica;
 - l'installazione di un serbatoio di gasolio per l'alimentazione dei muletti;
- b. con D.D. n. 82 del 26.08 2016 è stato autorizzato l'utilizzo del nuovo parco serbatoi;
- c. con D.D. n. 35 del 18.02.2019, è stato preso atto del cambio del rappresentante legale/gestore da Dott.sa Giusi Lo Maestro a ing. Antonio Senatore, nato *****OMISSIS*****, e della modifica non sostanziale dovuta all'inserimento di una fase di pretrattamento;
- d. con D.D. n. 6 del 16.01.2020 è stato preso atto della modifica non sostanziale dell'impianto dovuta:
 - all'inserimento di una fase di evaporazione;
 - all'inserimento di un cogeneratore;
 - alla sostituzione di alcuni dei rifiuti già autorizzati;
- e. con D.D. n. 53 del 13.07.2021 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta a:

- potenziamento dell'impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte;
 - installazione di un sistema di disoleazione in aggiunta all'impianto di trattamento in batch presente;
 - installazione di ulteriore centrifuga e di un gruppo automatico per il condizionamento del fango;
 - l'aumento del numero di giorni di trattamento rifiuti;
 - la diversa modalità di allocazione dei rifiuti posti all'interno del capannone (area dedicata all'attività R13 e D15) e l'aumento della quantità massima stoccabile;
 - l'implementazione del trattamento in batch;
 - l'incremento delle aree dei rifiuti prodotti;
 - la realizzazione di un'area di pre-accettazione dei rifiuti in ingresso;
 - la riallocazione di alcuni impianti;
- f. con D.D. n. 108 del 07.11.2022 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta alla *"Realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi del tipo a tappeti mobili a bassa temperatura (75-120°C) con un aumento della superficie impiantistica di circa 1670mq e quindi inferiore al 10% della superficie dell'impianto nell'attuale configurazione"*;
- g. con nota PG n. 234622 del 05.05.2023 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta alla sostituzione del Codice EER 060704* (Soluzioni d'acidi, ad esempio acido di contatto) con l'EER 130508* (Miscugli di rifiuti prodotti dalle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua);
- h. con D.D. n. 15 del 02.02.2024 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta:
- all'utilizzo della linea fanghi, completa di essiccatore, per il trattamento di fanghi conferiti da terzi allo stato palabile;
 - all'inserimento dei Codici EER 050103* e 130208*, da sottoporre ad operazioni D15, D14, D13, R12 e R13;
- i. con D.D. n. 32 del 27.02.2025 è stato preso atto del cambio di rappresentante legale e gestore da Antonio Senatore a Francesco MARULLO, *****OMISSIS*****;

CONSIDERATO CHE

- a. con nota acquisita al PG n. 331010 del 27.06.2022 la Società ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'AIA;
- b. a seguito di richiesta di proroga dei termini, la documentazione allegata all'istanza è stata perfezionata ed acquisita al PG n. 132481 del 13.03.2023 e al PG n. 240768 del 10.05.2023;
- c. con nota PG n. 308574 del 16.06.23 la suddetta documentazione è stata trasmessa alle Autorità competenti e all'Università di Napoli Parthenope per la redazione del rapporto preliminare;
- d. in data 19.06.2023 è stato pubblicato sulla pagina web della UOD 501706 l'avviso ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- e. in data 14.11.2023 è stato acquisito al PG n. 547272 il primo Rapporto tecnico-istruttorio dell'Università Parthenope, con cui la stessa ha richiesto chiarimenti. Tale richiesta è stata inviata alla Società con nota PG n. 587123 del 04.12.2023;
- f. in seguito a varie richieste di proroga dei termini da parte della SANAV srl, le integrazioni sono state acquisite al PG n. 335627 del 08.07.2024;
- g. con nota della UOD 501706 PG n. 352529 del 16.07.2024 è stata convocata per il giorno 30.07.2024 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., che su richiesta dell'ARPAC Dipartimento di Benevento acquisita al PG n. 362442 del 23.07.2024, la seduta è stata rinviata al 10.09.2024;
- h. con nota prot. 9064 del 26.07.2024, acquisita in pari data al PG n. 37023, i VVF Benevento affermavano che, *«non essendo stata prodotta la documentazione antincendio, non può esprimersi il parere di competenza»*;
- i. con nota del 02.09.2024, acquisita al PG n. 409865 del 03.09.2024, la SANAV srl riscontrava la comunicazione dei VVF di Benevento, i quali, con successiva comunicazione acquisita al PG n. 413254 del 04.09.2024, esprimevano ai soli fini antincendio parere favorevole per l'attività di che trattasi;

- j. nella CdS del 10.09.2024 sono stati acquisiti:
- Parere della Provincia di Benevento, la quale, precisando che gli accorgimenti tecnici richiesti in sede di CdS esulano dalle proprie competenze, confermava il parere favorevole espresso dall'Ente in sede di primo rilascio;
 - Primo Parere ARPAC prot. 555633 del 10.09.2024, acquisito in pari data al PG n. 421190;
- k. nel corso della seduta di CdS:
- i rappresentanti della SANAV srl hanno illustrato la modifica non sostanziale proposta, confermando quanto riportato al par. 6 della nota acquisita al PG regionale n. 240768 del 10.05.2023, ed in particolare quelle ai nn. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.20, sottolineando che non comportano l'aumento delle emissioni diffuse e convogliate rispetto a quanto attualmente autorizzato. Rispetto alle prescrizioni avanzate dalla UOD 501706 con nota PG n. 374602 del 30.07.2024, la società, oltre a quanto illustrato nei riscontri del 08.08.2024 (PG n. 388323) e del 29.08.2024 (PG n. 405284), ha rappresentato che provvederà a fornire per ciascuna di esse ulteriori elementi da porre alla valutazione della CdS;
 - i rappresentanti di ARPAC Benevento hanno sintetizzato i contenuti del parere acquisito agli atti della CdS, con particolare riferimento alla problematica odorigena e alla necessità di presentare un modello previsionale di impatto odorigeno un piano dettagliato gestione degli odori conformi al Decreto MASE e alla specifica BAT. Hanno inoltre ribadito la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e hanno suggerito di prendere in considerazione, nella nuova predisposizione impiantistica, l'utilizzo, oltre degli impianti di abbattimento già previsti, anche di biofiltri in serie;
 - l'Università Parthenope si è riservata di produrre un aggiornamento del rapporto tecnico-istruttorio finalizzato al progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto per cui è stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione, a partire dalle prestazioni degli ultimi anni di esercizio. A tal proposito, ha invitato l'azienda a presentare chiaramente i dati delle prestazioni ottenute negli ultimi anni, con un piano di adeguamento alle BAT e dei risultati che si intende ottenere nel corso dei prossimi anni attraverso l'applicazione del piano proposto;
 - i rappresentanti di VVF Benevento e Provincia di Benevento hanno confermato i pareri espressi e agli atti della presente CdS;
 - a rappresentante dell'ASL di Benevento si è riservata di esprimere il parere a seguito dell'invio, da parte della Società, delle integrazioni richieste nell'ambito della CdS, con particolare riferimento al monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse;
- l. con nota PG n. 424534 del 11.09.2024 la UOD 50.17.06 ha trasmesso alle Amministrazioni partecipanti il verbale e gli atti della CdS del 10.09.2024;
- m. con nota prot. 1437 del 20.09.2024, acquisita in pari data al PG n. 439069, il Consorzio ASI Benevento ha chiesto, al fine di potere esprimere il parere di competenza, l'invio della documentazione allegata agli atti della Conferenza di Servizi, non pervenuta in precedenza. A tale richiesta la UOD ha dato riscontro nella stessa giornata con nota PG n. 439587;
- n. con nota PG n. 445905 del 24.09.2024 la UOD 50.17.06, facendo seguito ai lavori della CdS del 10.09.2024, ha chiesto alla SANAV srl di fornire prontamente tutti i dati sulle emissioni odorigene in proprio possesso, di voler costantemente fornire tali dati, in futuro, oltre che alla UOD 50.17.06, anche all'ARPAC Dipartimento di Benevento e di inviare eventuali report relativi alla centralina installata nelle immediate vicinanze dell'impianto SANAV;
- o. con note acquisite al PG n. 457123 del 01.10.2024 e n. 467631 del 07.10.2024 la SANAV ha dato riscontro alla richiesta della UOD;
- p. con nota prot. 1629 del 22.10.2024, acquisita in pari data al PG n. 497814, il Consorzio ASI Benevento ha chiesto integrazioni urgenti alla SANAV srl;
- q. con nota PG n. 520195 del 05.11.2024 la UOD 50.17.06 ha sollecitato il riscontro alla propria richiesta PG n. 445905 del 24.09.2024;
- r. con nota acquisita al PG n. 552846 del 21.11.2024 la SANAV srl ha riscontrato le richieste della UOD 501706 e chiesto, al contempo, una proroga di 30 giorni «*per il completamento delle attività progettuali, il perfezionamento dello studio previsionale dell'impatto olfattivo e ... per dare riscontro a tutte le istanze sollevate nelle varie sedute della CdS*», in considerazione del rinnovo in corso della propria struttura organizzativa, a partire dal subentro di un nuovo «*Amministratore Unico*»;

- s. con nota PG n. 67800 del 28.11.2024 la UOD 50.17.06 ha chiesto chiarimenti circa il subentro del nuovo legale rappresentante e ha concesso la proroga di 30 giorni richiesta dalla SANAV srl;
- t. con nota del 17.12.2024, acquisita al PG n. 604674 del 18.12.2024, la SANAV srl ha inviato gli elaborati progettuali relativi a rete fognaria e rete aria;
- u. con nota del 20.12.2024, acquisita al PG n. 617276 del 30.12.2024, la società ha inviato riscontro al parere tecnico ARPAC prot. 55633 del 10.09.2024 e alla nota UOD 50.17.06 PG n. 520195 del 05.11.2024, allegando comunicazione della MULTISERVICE ASI srl – gestrice del depuratore a servizio del CONSORZIO ASI – con cui si confermava la capacità del depuratore consortile di trattare i reflui immessi nella rete fognaria dalla SANAV srl, *«con le concentrazioni in deroga concessa con la nota in data 08.02.2024 e qui allegata»*;
- v. con nota PG n. 9952 del 09.01.2025 la UOD 50.17.06 ha pertanto convocato la Conferenza di Servizi per il 27.01.2025;
- w. con nota del 13.01.2025, acquisita al PG n. 16303 del 14.01.2025, la SANAV srl ha inviato lo studio di impatto olfattivo previsionale, il piano di gestione degli odori aggiornato e il riepilogo documentale relativamente ai progetti aria e rete fognaria. La Società si è inoltre riservata di trasmettere successivamente alla CdS del 27.01.2025 tutta la documentazione corretta sulla base delle prescrizioni ARPAC. Nella stessa giornata tale documentazione è stata trasmessa da la UOD 50.17.06 alle Amministrazioni interessate con nota PG n. 17826;
- x. con nota prot. 3126 del 17.01.2025, acquisita in pari data al PG n. 24923, l'ARPAC ha chiesto che la Società trasmettesse tutta la documentazione completa prima della CdS e contestualmente il differimento della stessa di almeno 20 giorni;
- y. con nota PG n. 27951 del 20.01.2025 la UOD 50.17.06 ha comunicato il differimento della Conferenza di Servizi e ha sottolineato la necessità di ricevere tutta la documentazione aggiornata, e quindi anche PMC, schede, relazione, ecc., onde consentire all'Agenzia e agli altri Enti coinvolti nel procedimento di poter esprimere un parere esaustivo. Si chiedeva pertanto alla SANAV srl di voler trasmettere, con ogni consentita urgenza e con un unico invio, tutta la documentazione complessiva necessaria;
- z. con nota acquisita al PG n. 152793 del 26.03.2025 la SANAV srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- aa. con nota PG n. 157323 del 27.03.2025 la UOD 50.17.06 ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 06.05.2025;
- bb. con nota PG n. 164371 del 01.04.2025 la SANAV srl ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, che con nota PG n. 165595 del 02.04.2025 veniva inviata alle Amministrazioni interessate;
- cc. in data 06.05.2025 si è tenuta nuova CdS, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:
 - 1. il parere della Provincia di Benevento PG n. 221146 del 05.05.2025;
 - 2. il secondo parere dell'ARPAC di Benevento PG n. 222830 del 06.05.2025;
- dd. nel corso della suddetta seduta:
 - I rappresentanti dell'Università Parthenope hanno richiesto di: aggiornare la documentazione presentata inserendo i dati produttivi ed emissivi relativi all'anno 2024 o chiarire il motivo di utilizzo di un anno di riferimento differente; verificare la completezza delle schede con riferimento alle linee guida regionali; fornire informazioni sulle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti e, ove necessario, della gestione del transitorio; integrare la documentazione con le schede non pervenute (H, N, O); integrare gli indicatori di prestazione e fornirne i valori relativi all'ultimo triennio. I rappresentanti dell'Università formalizzeranno a stretto giro il Rapporto tecnico-istruttorio illustrato nel corso dei lavori;
 - Il Presidente ha dato lettura dei pareri intervenuti, prendendo atto che la Provincia di Benevento ha confermato il parere favorevole già reso in occasione della precedente CdS, mentre l'ARPAC ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Dall'esame delle suddette prescrizioni è emersa la necessità che la ditta provveda, comunque, a fornire un riscontro documentale anteriormente alla conclusione delle attività del procedimento in essere, per cui il Presidente ritiene che la ditta debba provvedere in tal senso;
 - i rappresentanti della SANAV hanno preso atto di quanto richiesto dal Presidente e si sono riservati di esaminare il parere ARPAC e il RTI dell'Università, al fine di produrre i riscontri del caso;
- ee. con nota PG n. 226937 del 07.05.2025 è stato acquisito il RTI dell'Università Parthenope;

- ff. con nota PG n. 227094 del 07.05.2025 la UOD 50.17.06 ha trasmesso il verbale della CdS del 06.05.2025 alle Amministrazioni interessate, unitamente agli allegati di riferimento, in attesa del riscontro della Società per la conclusione delle attività amministrative di competenza;
- gg. con nota PG n. 258920 del 30.05.2025 la SANAV srl ha comunicato il fermo dell'impianto per la prosecuzione delle attività di manutenzione e revamping;
- hh. con nota PG n. 271660 del 30.05.2025 la SANAV srl ha riscontrato le osservazioni di ARPAC Benevento e Università Parthenope, provvedendo altresì al reinvio organico e integrale della documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intero procedimento, così come richiesto in CdS;
- ii. con nota PG n. 280896 del 05.06.2025 la UOD 50.17.06 ha trasmesso la documentazione ricevuta dalla SANAV e convocato la CdS per il giorno 23.06.2025. Durante la seduta:

l'Università Parthenope:

- ha richiesto che la ditta fornisse entro sette giorni il cronoprogramma degli interventi a farsi, evidenziando eventuali criticità che potrebbero causare ritardi nella realizzazione degli stessi. Entro sei mesi dalla messa a regime la ditta dovrà inoltre fornire una diagnosi energetica da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014, nel caso in cui risulti impresa a forte consumo di energia.
- In relazione ai limiti sulle emissioni odorigene, così come riscontrati nelle integrazioni trasmesse dalla SANAV, ha rilevato la necessità di effettuare dei monitoraggi semestrali durante il primo anno, successivo alla messa a regime dell'impianto, per verificare quanto stimato tramite lo studio di impatto previsionale e, qualora si verificassero superamenti dei limiti individuati, si dovrà procedere all'aggiornamento del decreto a farsi;
- ha espresso parere favorevole.

Il Presidente ha dato lettura del terzo parere ARPAC, intervenuto in avvio di lavori ed acquisto al PG n. 311845 del 23.05.2025, prendendo atto che risulta favorevole con prescrizioni. Dall'esame delle suddette prescrizioni i rappresentanti di SANAV srl hanno evidenziato alcune difficoltà interpretative e, dopo ampia discussione su alcuni punti del suddetto parere, hanno ritenuto necessario dipanare i dubbi emersi attraverso un confronto con ARPAC da tenersi nel più breve tempo possibile, anche in considerazione della necessità di analizzare l'intero parere in maniera analitica e puntuale. Il Presidente, preso atto delle richieste dei rappresentanti della ditta, ha aggiornato la seduta a martedì 01.07.2025, alle ore 10.30, anche in modalità da remoto, per favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati;

- jj. con nota prot. 40985 del 25.06.2025, acquisita in pari data al PG n. 318870, l'ARPAC Dipartimento di Benevento ha convocato per il giorno 27.06.2025 un tavolo tecnico per un confronto sulle prescrizioni di cui al parere ARPAC. Durante i lavori è emersa la necessità di rinviare la seduta di CdS, convocata per il 01.07.2025, effettivamente rinviata dalla UOD 50.17.06 al successivo 10.07.2025;
- kk. con nota PG n. 331068 del 02.07.2025 la UOD 50.17.06, su richiesta pervenuta per le vie brevi, ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento *de quo* alla MULTISERVICE ASI srl, gestrice dell'impianto di depurazione del Consorzio ASI Benevento, onde consentire la formulazione di eventuali osservazioni per il procedimento in oggetto, in considerazione della connessione tecnica tra gli impianti;
- ll. nel corso della seduta di CdS del 10.07.2025 è stata ulteriormente sviluppata l'analisi delle prescrizioni dell'ARPAC, unitamente a quelle fatte pervenire congiuntamente dal Consorzio ASI Benevento e dalla MULTISERVICE ASI srl con nota prot. 734 del 10.07.2025, acquisita in pari data al PG n. 345425. Dopo ampia e approfondita discussione è emersa la necessità per ARPAC di aggiornare parte del proprio parere per tener conto di quanto emerso nell'ambito del Tavolo Tecnico del 27.06.2025 e della CdS;
- mm. con nota PG n. 349442 del 11.07.2025 la UOD 50.17.06 ha inviato il verbale della CdS alle Amministrazioni interessate, unitamente agli allegati di riferimento, aggiornando la seduta al 15.07.2025;
- nn. con nota prot. 45628 del 14.07.2025, acquisita in pari data al PG n. 351663, l'ARPAC ha comunicato il quarto parere tecnico, trasmesso alle Amministrazioni interessate con nota PG n. 351834 del 14.07.2025;
- oo. con nota prot. 751 del 15.07.2025, acquisita in pari data al PG n. 353358, il Consorzio ASI Benevento ha trasmesso il secondo parere di competenza, recante altresì il secondo parere MULTISERVICE ASI srl;
- pp. nel corso della CdS del 15.07.2025:

è stata data lettura del quarto parere ARPAC. Dopo ampia e approfondita discussione, l'ARPAC ha ritenuto di apportare le seguenti integrazioni al proprio parere:

- Riguardo alla prescrizione n. 42, a pag. 20, ad inizio frase viene riportato per mero errore E3 anziché E5, mentre a pag. 21 si intendono riportate in capo alla frase: «*Si precisa che il non superamento*

del valore limite di concentrazione degli odori relativo ai punti di emissione E1, E2 ed E5 (1.000 ouE/m3), non rende plausibile l'applicazione di un limite meno restrittivo in considerazione di quanto riportato in letteratura e per il principio di precauzione», le seguenti parole: «Con riferimento alla suddetta fattispecie»;

- Con riferimento alla prescrizione n. 57, nel periodo *«di distinguere le campagne di trattamento dei rifiuti conto terzi dalle campagne di essiccazione dei propri fanghi, di associare univocamente ai contenitori presenti i rifiuti EER in ingresso (propri o conto terzi)»*, sono da considerarsi espunti i termini *«propri o»* a pag. 27.
- Con riferimento alla prescrizione n. 58, pag. 28, e alla prescrizione n. 63, pag. 29, *«la frequenza standard di analisi»* è da intendersi almeno trimestrale anziché mensile. In entrambe le prescrizioni, dopo la prima frase è aggiunta la seguente: *«Lo scopo di tale analisi è la periodica verifica di conformità con il certificato di classificazione utilizzato per lo smaltimento»*;
- Con riferimento alle prescrizioni n. 90 e 91, le stesse sono da considerarsi eliminate.
- Con riferimento alla prescrizione n. 95 è da intendersi eliminato il secondo periodo: *«Deve essere previsto un ulteriore misuratore di portata per il monitoraggio del volume di acque di prima e seconda pioggia scaricate»*.
- Con riferimento alla prescrizione n. 99, la stessa è da considerarsi eliminata.
- L'ARPAC ha pertanto confermato il proprio parere favorevole con le prescrizioni di cui al Quarto Rapporto tecnico, così come sopra riformulate;

è stata data lettura del secondo Parere Consorzio ASI, recante altresì il secondo parere MULTISERVICE ASI srl. Condividendo in toto il quarto parere dell'ARPAC del 14.07.2025, e visto il parere della MULTISERVICE ASI srl, il Consorzio ASI Benevento ha ribadito il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico nella fognatura ASI dello stabilimento SANAV srl, con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la messa in depressurizzazione dei locali che accolgono le fasi critiche di trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, nonché l'installazione di un sistema di controllo e allarme in caso di mancata messa in depressione dei locali;
- divieto sui piazzali esterni di qualsiasi operazione di movimentazione dei fanghi di depurazione e/o di altre materie/sostanze maleodoranti;
- la movimentazione dei fanghi e/o di altre materie/sostanze maleodoranti dovrà avvenire in cassoni a tenuta stagna;
- le apparecchiature accessorie alla linea fanghi (vedi tramoggia, coclea, nastri trasportatori) dovranno essere installate in ambienti confinati con sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene;
- i sistemi di trattamento delle emissioni odorigene dovranno essere in esercizio h24, completi di un sistema conta ore che registri il funzionamento h24 per 365 giorni all'anno;
- è evidente, pertanto, che i controlli periodici previsti dall'Arpac onde verificare il buon andamento delle misure adottate ed eventuali criticità della SANAV, siano effettuati a pieno regime dei sistemi;

Il parere del Consorzio ASI Benevento risulta corredato dalle osservazioni della MULTISERVICE ASI srl, con cui quest'ultima ha confermato il proprio *«parere favorevole allo scarico subordinandolo alle prescrizioni indicate nella nota del 07.07.2025 inviata al Consorzio ASI e protocollata dallo stesso Consorzio in data 10.07.2025 prot. 000733»*. Tali prescrizioni vengono di seguito riportate:

- Le acque nere tecnologiche, originate dal ciclo di trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi dovranno essere immesse in fogna nera ASI nel rispetto dei limiti allo scarico individuati ai sensi della deroga già rilasciata alla società SANAV. La verifica del rispetto dei limiti di cui in deroga avverrà con una frequenza periodica stabilita dallo stesso gestore con prelievo della aliquota media attraverso il campionatore automatico, già installato, con prelievo effettuato con raccolta entro le 24 ore.
- Oltremodo, si rappresenta che i parametri non indicati nella tabella delle deroghe allo scarico in fognatura rilasciate alla società SANAV, dovranno rispettare i limiti allo scarico in fognatura previsti dalla tabella 3 all. V del D.Lgs.152/06.
- Le acque di dilavamento di prima pioggia, già soggette a trattamento depurativo (nell'impianto del proponente), seguiranno il trattamento come da prescrizione ARPAC.
- Le seconde acque di pioggia dovranno essere immesse in fogna bianca ASI nel rispetto dei limiti allo scarico in corpo idrico superficiale con le modalità prescritte dall'ARPAC.

- Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture dovranno essere convogliate assieme alle acque di seconda pioggia, con un apposito pipings idraulico posto a valle dello scolmatore delle acque di seconda pioggia, nel rispetto dei limiti allo scarico in corpo idrico superficiale.
- È vietata qualsiasi attività di lavorazione sui piazzali rispetto alle arre di allocazione dei rifiuti indicate nella planimetria V (vedi elaborati AIA), che possa generare la contaminazione delle acque meteoriche di seconda pioggia, oltremodo, la società SANAV dovrà garantire la corretta gestione delle aree esterne pavimentate e adottare tutte le soluzioni funzionali ad evitare sversamenti di acque potenzialmente contaminate all'interno ed all'esterno del perimetro aziendale.
- Permanenza del misuratore di portata allo scarico acque nere prima dell'immissione in fogna nera ASI con campionatore automatico nelle 24 ore.
- Rispetto ed adeguamento ad ogni prescrizione disposta dall'Arpac.

Il Presidente, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dagli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento, ed in particolare dalla Provincia di Benevento, dal Comando dei VVF di Benevento, dal Dipartimento ARPAC di Benevento, dal Consorzio ASI Benevento e dall'Università Parthenope; ritenuto acquisito l'assenso del Comune di Benevento e dell'ASL Benevento ai sensi dell'art. 14-bis, cc. 3 e 4, della L. 241/90; ha chiuso i lavori della Conferenza con determinazione conclusiva favorevole ai sensi dell'art. 14-bis, c. 5, della stessa legge;

qq. con nota PG n. 355050 del 15.05.2025, la UOD 50.17.06 ha trasmesso alle Amministrazioni interessate il verbale della seduta di CdS, restando in attesa dell'invio, da parte della SANAV srl, della documentazione ivi richiamata;

rr. con nota acquisita al PG n. 359603 del 17.07.2025, l'Università Parthenope ha trasmesso il Rapporto tecnico istruttorio (RTI) definitivo, che, quale **Allegato n. 1** al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante. Nell'esprimere parere favorevole al riesame dell'autorizzazione di cui trattasi, l'Università Parthenope ha ribadito che la SANAV:

- in relazione alla Scheda C – Descrizioni e analisi dell'attività produttiva (sezione C2): presenti una stima delle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti;
- in relazione alla Scheda I – Rifiuti: trasmetta con la documentazione definitiva la planimetria relativa alla gestione dei rifiuti;
- in relazione alla Scheda L – emissioni in atmosfera: indichi, nella documentazione definitiva, l'annualità dei dati riportati. Unitamente al cronoprogramma degli interventi previsti si richiede di illustrare le modalità di gestione del transitorio;
- in relazione alla Scheda O – Energia: presenti una diagnosi energetica da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.LGS. n. 102/2014, nel caso in cui risulti impresa a forte consumo di energia;
- in relazione alla Scheda D – Valutazione integrata ambientale: indichi le tempistiche di applicazione della BAT 10;
- in relazione ai limiti sulle emissioni odorigene, così come espresso nella Conferenza di Servizi del 6 maggio 2025: effettui dei monitoraggi semestrali durante il primo anno, successivo alla messa a regime dell'impianto, per verificare quanto stimato tramite lo studio di impatto previsionale e, qualora si verificassero superamenti dei limiti individuati, si dovrà procedere all'aggiornamento del decreto;
- integri la documentazione trasmessa con un elenco dei documenti presentati, indicante la data del documento;

ss. con nota PG n. 359929 del 17.05.2025, la UOD 50.17.06 ha trasmesso alle Amministrazioni interessate il RTI dell'Università Parthenope, restando in attesa dell'invio, da parte della SANAV srl, della documentazione ivi richiamata;

tt. con note PG n. 373763 del 28.07.2025 e PG n. 378323 del 29/07/2025, la SANAV ha trasmesso la suddetta documentazione;

EVIDENZIATO CHE

- a. con D.D. n. 146 del 31.07.2025 è stata rinnovata l'AIA rilasciata con D.D. n. 49 del 06.03.2015 e successivi aggiornamenti ed è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta ai seguenti motivi:
- Inserimento di ulteriori punti di scarico
 - Installazione nuovo silo contenente calce

- Spostamento del serbatoio di gasolio
 - Eliminazione serbatoio di acqua ossigenata
 - Divisione della vasca di stoccaggio rifiuti in ingresso
 - Inserimento area di preparazione rifiuti da inviare al trattamento batch
 - Impianto di trattamento emulsioni oleose
 - Utilizzo del sedimentatore biologico come sedimentatore post flottazione
 - Installazione serbatoio di azoto
 - Copertura del sedimentatore biologico e del sedimentatore finale
 - Modifiche all'area deputata alle attività r12, d13 e d14 ed alle attività svolte
 - Modifiche alla rete fognaria
 - Area di stoccaggio cisternette vuote lavate
 - Realizzazione di un nuovo laboratorio strumentale
 - Spostamento cappa a servizio area di lavorazione r12, d13, d14
 - Rifacimento rete estrazione aria
 - Modifica del sistema di carico e del sistema di scarico dell'essiccatoio
 - Stabilizzazione del fango con calce idrata;
- b. Con D.D. n. 158 del 03.09.2025 è stato preso atto che dal 13.08.2025 il nuovo direttore tecnico della SANAV srl, - sede legale e operativa zona ASI Z5 loc. Ponte Valentino 82100 Benevento, C.F. e P.I. n. 04373030651 - impianto di “Trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi” cod. IPPC 5.1-5.3-5.5, è Marco SICIGNANO, *****OMISSIS*****.

RILEVATO CHE

- a. Con nota del 08.08.2025, acquisita al PG n. 398269, la SANAV srl ha comunicato che *«a far data dal 13 agosto 2025, si procederà alla messa in esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera relativi ai punti emissivi E1 ed E2, con l'avvio dei collaudi, delle tarature e delle messe a punto degli impianti stessi la messa in esercizio»;*
- b. con nota PG n. 470333 del 24.09.2025 la SANAV srl ha chiesto la rettifica del D.D. n. 146 del 31.07.2025 *«in tutte le parti in cui si fa riferimento esclusivamente allo stoccaggio e al trattamento di “rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi”, al fine di precisare che l'autorizzazione rilasciata alla SANAV S.r.l. comprende anche lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti fangosi allo stato palabile. Tale rettifica si rende necessaria al fine di evitare interpretazioni restrittive non coerenti con le autorizzazioni precedenti e con la documentazione tecnica approvata dalla Regione»;*
- c. con nota PG n. 473930 del 24.09.2025 questa UOS ha richiesto parere all'ARPAC, che ha riscontrato positivamente con nota prot. n. 63703 del 08.10.2025, acquisita in pari data al PG n. 510110;
- d. con nota PG n. 485200 del 30.09.2025 la SANAV srl ha chiesto la proroga del termine per la messa a regime degli impianti *«per motivazioni tecniche indipendenti dall'operato»* della Società, riscontrabili nei tempi di consegna degli impianti e delle attrezzature da parte delle ditte fornitrici di SANAV srl, così come dettagliate e documentate nella relazione di accompagnamento alla richiesta;
- e. con nota PG n. 491194 del 01.10.2025 questa UOS - ravvisata la necessità di accogliere la richiesta di proroga, anche per le positive ricadute, in termini ambientali e quindi sociali, che è lecito attendersi dal completamento dell'impianto, così come in via di modificazione - ha prorogato i termini per la messa a regime dell'impianto al 15.12.2025;

RILEVATO ANCORA CHE:

- a. dalla lettura del D.D. n. 146 del 31.07.2025 – Rinnovo AIA e modifica non sostanziale – emerge la necessità di procedere alle seguenti rettifiche e integrazioni:
 - specificare la presa d'atto delle modifiche non sostanziali apportate;

- approvare e allegare, quale parte integrante del decreto di approvazione, anche la Relazione tecnica aggiornata al 26.05.2025 (REV4), precisando che il titolo della stessa reca per mero errore il termine «liquidi»;
 - eliminare nel titolo del decreto il riferimento al trattamento di rifiuti «liquidi»;
 - riformulare il punto n. 7 del decretato come di seguito riportato: «di stabilire che la Società comunichi la messa in esercizio dell'impianto almeno 15 (quindici giorni) giorni prima della stessa e che la messa a regime intervenga entro il 15.12.2025, salvo eventuali proroghe motivate»;
 - correggere il refuso relativo alla durata del rinnovo, stabilita in anni sedici (16), così come rilevato al punto n. 9 del decretato, dove è erroneamente riportato il numero 10;
 - richiamare l'accettazione della polizza fidejussoria PG n. 729024 del 02.12.2019, nella quale è evidenziata la validità fino al 01.03.2028 della polizza stessa, acquisita agli atti della UOD 50.17.06 con PG n. 308015 del 05.05.2015;
- b. dalla lettura del D.D. n. 158 del 03.09.2025 – Presa d'atto nomina nuovo Direttore tecnico (DT) - emerge che, per mero errore materiale, nella sola parte «RITENUTO CHE», si fa riferimento al cambio del legale rappresentante e gestore della SANAV srl in luogo del cambio di direttore tecnico;

CONSIDERATO ALTRESI' che

- a. a norma dell'art. 29-quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni attinenti al caso di specie riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto;
- b. sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 208 del 17.08.2018 è stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- c. nella seduta del 15.07.2025 è stata adottata la determinazione conclusiva, con esito favorevole, della Conferenza di Servizi per il riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – rilasciata alla SANAV srl con D.D. n. 49 del 06.03.2015 e successivi aggiornamenti, per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ascrivibile ai codici IPPC 5.1, 5.3 e 5.5, Zona ASI Z5, c.da Ponte Valentino, Benevento
- d. entro i dieci giorni successivi non sono pervenute opposizioni ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, e art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- e. le modifiche proposte comportano variazioni/integrazioni del Rapporto tecnico allegato al D.D. n. 49 del 06.03.2015 e ss.mm.ii., con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata con D.D. n. 146 del 31.07.2025;

TENUTO CONTO

- a. che Comune di Benevento e ASL Benevento non hanno fatto pervenire nei termini fissati le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- b. che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
- c. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 49 del 06.03.2015 e successive modifiche, è stata rinnovata con D.D. n. 146 del 31.07.2025;
- d. del parere dell'Università Parthenope acquisito al PG n. 359603 del 17.07.2025, che, quale Allegato 1 al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
- e. del parere, favorevole con prescrizioni, espresso dall'ARPAC con nota prot. 45268 del 14.07.2025, acquisita in pari data al PG n. 351663, così come riformulato nella seduta di Conferenza di Servizi del 15.07.2025;

TENUTO CONTO, altresì

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- b. che, circa l'insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, con D.D. n. 32 del 27/02/2025 la UOD 50.17.06 ha preso atto del cambio del legale rappresentante e gestore della SANAV srl e che, nella relativa comunicazione, erano allegate le previste dichiarazioni antimafia. In ogni caso, in data 16.07.2025 la UOD 501706 ha effettuato la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la BDNA e allo stato la domanda risulta in istruttoria;

RITENUTO CHE

alla luce di quanto sopra esposto, a seguito di riesame sussistano le condizioni per:

- a. confermare il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006, titolo III-bis e ss.mm.ii., alla SANAV Srl – legale rappresentante Francesco MARULLO, *****OMISSIS*****
** – rilasciata con D.D. n. 49 del 06.03.2015 e rinnovata con D.D. n. 146 del 31.07.2025;
- b. apportare al D.D. n. 146 del 31.07.2025 le rettifiche sopra rilevate;
- c. rettificare il D.D. n. 158 del 03.09.2025 nella sola parte «RITENUTO CHE», che fa erroneamente riferimento al cambio del legale rappresentante e gestore della SANAV srl in luogo del cambio di Direttore tecnico.

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”, parte seconda, titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- b. il DM n. 58 del 06.03.2017, con cui sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 152/06;
- c. la DGR n. 43 del 09.02.2021, con cui le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal titolo III bis del D.Lgs. 152/06 sono diminuite del 50%;
- d. la convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che, ai sensi del punto g) del D.D. UOD 50.17.06 n. 20 del 06.03.2023, fornisce assistenza tecnica alla UOD – oggi UOS 216.02.03 - nelle istruttorie delle pratiche AIA fino alla conclusione dei procedimenti avviati;
- e. il D.M. n. 95 del 15 aprile 2019, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, c. 1, lettera v-bis, del D.Lgs. n. 152/06;
- f. la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- g. il D.D. n. 925 del 06.12.2016 avente ad oggetto “*Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento*”;
- h. la D.G.R. n. 676 del 30.09.2025, con cui è stato individuato il Dirigente *ad interim* della UOS 216.02.03;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gianluca Aceto, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate,

1. di confermare il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006, titolo III-bis e ss.mm.ii., rilasciata alla SANAV Srl – legale rappresentante Francesco MARULLO, *****OMISSIS*****
** – con D.D. n. 49 del 06.03.2015;
2. **di prendere atto** della modifica non sostanziale dovuta ai seguenti motivi:
 - Inserimento di ulteriori punti di scarico
 - Installazione nuovo silo contenente calce

- Spostamento del serbatoio di gasolio
- Eliminazione serbatoio di acqua ossigenata
- Divisione della vasca di stoccaggio rifiuti in ingresso
- Inserimento area di preparazione rifiuti da inviare al trattamento batch
- Impianto di trattamento emulsioni oleose
- Utilizzo del sedimentatore biologico come sedimentatore post flottazione
- Installazione serbatoio di azoto
- Copertura del sedimentatore biologico e del sedimentatore finale
- Modifiche all'area deputata alle attività r12, d13 e d14 ed alle attività svolte
- Modifiche alla rete fognaria
- Area di stoccaggio cisternette vuote lavate
- Realizzazione di un nuovo laboratorio strumentale
- Spostamento cappa a servizio area di lavorazione r12, d13, d14
- Rifacimento rete estrazione aria
- Modifica del sistema di carico e del sistema di scarico dell'essiccatoio
- Stabilizzazione del fango con calce idrata;

3. **di precisare** che il presente provvedimento sostituisce il D.D. n. 146 del 31.07.2025;
4. **di prendere atto** che il rinnovo di cui al punto 1 e la modifica non sostanziale di cui al punto 2 sono relative all'attività di "*Trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi*" - cod. IPPC 5.1, 5.3, 5.5 - con impianto in Zona ASI Z5, c.da Ponte Valentino, Benevento;
5. **di precisare** che il rinnovo di cui al punto 1 e la presa d'atto di cui al punto 2 vengono rilasciati sulla base della documentazione definitiva, comprensiva di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentata dalla SANAV srl e acquisita agli atti PG n. 331010 del 27.06.2022, con le successive integrazioni PG 132481 del 13/03/2023, PG 240768 del 10/05/2023, PG 305313 del 15/06/2023, PG n. 335627 del 08.07.2024, PG n. 457123 del 01.10.2024, PG n. 552846 del 21.11.2024, PG n. 617276 del 30.12.2024, PG n. 16303 del 14.01.2025, PG n. 152793 del 26.03.2025, PG n. 164371 del 01.04.2025, PG n. 271660 del 30.05.2025, PG. n. 373763 del 28.07.2025, PG. n. 378323 del 29/07/2025;
6. di prendere atto che dal 13.08.2025 il nuovo Direttore tecnico della SANAV srl, - sede legale e operativa zona ASI Z5 loc. Ponte Valentino 82100 Benevento, C.F. e P.I. n. 04373030651 - impianto di "Trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi" cod. IPPC 5.1, 5.3, 5.5,
è Marco
SICIGNANO,
*****OMISSIS*****;
7. **di dare atto** che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto, così come proposto ed integrato;
8. **di prescrivere** quanto riportato nel Quadro riassuntivo delle prescrizioni (QRP) che, quale **Allegato 2** al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
9. **di approvare** i seguenti documenti che, quali allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante:
 - Allegato 3**, Relazione tecnica generale acquisita al PG n. 271660 del 30.05.2025;
 - Allegato 4**, Planimetria generale acquisita al PG n. 271660 del 30.05.2025;
 - Allegato 5**, Scheda E bis acquisita al PG n. 373763 del 28/07/2025;
 - Allegato 6**, Piano di monitoraggio e controllo, acquisito al PG n. 378323 del 29/07/2025, con le prescrizioni di seguito elencate:
 - a. la data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al Piano di monitoraggio e controllo dovranno essere comunicati alla UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento, e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento **almeno 15 giorni prima** della loro effettuazione;
 - b. le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle delle Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e ss.mm.ii.;

10. **di precisare** che la validità dell'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva relativa al leale rappresentante e gestore comporterà la decadenza dello stesso, che dovrà essere immediatamente sostituito;
11. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 8, del D.Lgs. 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **anni 16 (sedici) a decorrere dal 31.07.2025**;
12. **di stabilire** che la SANAV srl invii la documentazione relativa alla nuova polizza fidejussoria entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento;
13. **di stabilire** che la Società comunichi la messa a regime dell'impianto entro il 15.12.2025, salvo eventuali richieste motivate di proroga;
14. **di stabilire** che il Gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano, e a tutto quanto riportato nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente U.O.S. e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope; adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
15. **di stabilire** che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;
16. **di prendere atto** che la ditta ha prodotto la "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 aprile 2019, n. 95, *Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, art. 4, c. 1;
17. **di stabilire** che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, verrà effettuato ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06, ferma restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
18. **di stabilire** che la SANAV srl trasmetta alla Regione Campania, UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di Benevento le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;
19. **di stabilire** che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società trasmetta alla Regione Campania - UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento, per la validazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9, par. 2, del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);
20. **di stabilire** che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società trasmetta via posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Campania - UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento, al Comune di Benevento e all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal D.D. n. 95/2018), relativi all'anno solare precedente, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
21. **di stabilire** che ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs. n. 152/2016. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento;
22. **di stabilire** che la UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento, provvederà a rendere disponibili al pubblico i dati di cui ai precedenti punti nn. 16 e 17 entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
23. **di stabilire** che la SANAV srl, salvo diverse disposizioni in merito, è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli effettuati dall'ARPAC, determinate come segue secondo quanto previsto dagli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06.03.2017 e dalla DGRC n. 43 del 09.02.2021:

- a. le tariffe per le **verifiche di ufficio** - pari a 300 euro – dovranno essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno. Se in quello stesso anno l'ARPAC effettuerà i controlli *in situ*, dalla tariffa di cui alla lettera b. sarà detratta la cifra di 300 euro;
 - b. le tariffe per i **controlli in situ** ed eventuali campionamenti dovranno essere versate dietro presentazione, da parte dell'ARPAC, del resoconto sulle attività svolte presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A della DGRC n. 43/2021, come da disposizione della DG 50.17.00 prot. 91822 del 21.02.2023, dandone comunicazione alla UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento. All'importo dovuto sarà detratta la cifra di 300 euro, qualora già versata dalla Società entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per le verifiche di ufficio di cui alla lettera a.;
 - c. le tariffe di cui alle lettere a. e b. dovranno essere versate direttamente all'ARPAC utilizzando il codice **IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002**, causale «*Versamento tariffa controlli d'ufficio/controlli in situ anno xxxx - ditta xxxxxx DD autorizzazione xxxx/xxx*»;
24. **di stabilire che**, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, c. 9, del D.Lgs. n.152/06 e delle sanzioni previste dall'art. 29-quaterdecies dello stesso decreto, il Gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto;
25. **di stabilire che**, in caso di cambio del rappresentante legale della SANAV srl, le eventuali violazioni di cui all'art. 29-quaterdecies, comma 2, D.Lgs. 152/06, possano essere imputate anche alla persona fisica in carica alla data di pubblicazione del decreto sanzionatorio in luogo dell'attuale legale rappresentante;
26. **di vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla normativa vigente nel suolo e nell'acqua, per il rumore e per le emissioni in atmosfera;
27. **di precisare** che eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente alla UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, sede di Benevento, e all'ARPAC Dipartimento di Benevento, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento. Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;
28. **di dare atto** che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto; di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
29. **di stabilire** che il Gestore, in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne darà comunicazione entro le otto ore successive all'Autorità Competente che potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;
30. **di evidenziare** che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta – sede di Benevento;
31. **di evidenziare** che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, UOS 216.02.03 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, c. 9, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordecies del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
32. **di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

33. **di dare atto** che, qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-novies del D.Lgs. n. 152/2006;
34. **di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOS 216.02.03 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento-Caserta (sede di Benevento), e pubblicate nella relativa sezione del sito web <http://stap-ecologia.regione.campania.it>;
35. **di notificare** il presente provvedimento alla SANAV srl, Zona ASI Z5, c.da Ponte Valentino, Benevento;
36. **di inviare** il presente provvedimento a Comune di Benevento, ARPAC Dipartimento Benevento, ASL di Benevento, Provincia di Benevento, Consorzio Area di Sviluppo Industriale Benevento, MULTISERVICE ASI srl, Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento e all'Università Parthenope;
37. **di inviare** telematicamente il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e alla sezione "Regione Casa di vetro" del sito istituzionale, per la pubblicazione;
38. **di specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA